

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La voluntary disclosure dei “delegati”

di Nicola Fasano

Nel momento in cui oggetto di regolarizzazione sono i **conti correnti esteri**, è quasi fisiologico affrontare il tema dei soggetti **delegati**, ossia di coloro che pur non essendo intestatari del rapporto, hanno la **procura** ad operarvi. Ciò in quanto, le banche estere consigliavano molto spesso tale soluzione soprattutto per **mantenere operativo** il conto anche in caso di eventuali “impedimenti” in capo all'intestatario.

Sotto il profilo **documentale**, pertanto, la prima cosa da fare è chiedere alla banca estera, quanto meno per gli anni oggetto di collaborazione, oltre ai rendiconti, la certificazione attestante **i titolari del conto** e tutti i soggetti che su di esso **potevano operare come delegati**.

In questo modo, fra l'altro, si abbina al **numero** che figura negli estratti conto dei conti cifrati il **nome dei soggetti** che ne avevano la disponibilità e che aderiscono alla *voluntary*.

Proprio sotto quest'ultimo aspetto, va rimarcata la semplificazione prevista dall'art. 5-quinquies, comma 9, D.L. n. 167/1990 secondo cui in relazione alle attività nella disponibilità di **più soggetti**, si presume, salvo **prova contraria**, che il valore delle stesse siano da **ripartirsi in parti uguali** fra tutti i soggetti interessati.

Come chiarito dalla C.M. n. 10/E/2015, peraltro, la disposizione trova applicazione non solo in caso di **cointestazione**, ma anche in presenza di **delegati** sul conto.

Ne consegue che, se su un conto ci sono due cointestatari e un delegato, ciascuno di loro, ai fini del **monitoraggio**, indicherà la consistenza di **un terzo dello stesso** (restando salvo l'eventuale prova contraria), in deroga al criterio ordinario tutt'ora applicabile “*extravoluntary*” ossia che ogni soggetto è tenuto a indicare in RW **l'intero ammontare** del conto.

Il principio, peraltro, vale “in assoluto” nel senso che la ripartizione in quote uguali si applica anche qualora uno dei cointestatari/delegati sia un soggetto **effettivamente non residente** fiscalmente in Italia (come confermato di recente dai vertici dell'Agenzia delle entrate nel corso di un convegno) ed in quanto tale **non tenuto agli obblighi di monitoraggio**. Ovviamente, in questi casi si deve **valutare attentamente** la posizione del non residente, verificando la effettività della residenza estera in quanto, a fronte di situazioni quanto meno dubbie, un “interesse” da parte dell'Agenzia delle Entrate **non può certo essere escluso**. Ciò premesso, se per esempio, nell'esempio precedente, il delegato non è fiscalmente residente in Italia, comunque i due intestatari si limiteranno a regolarizzare il **proprio terzo** di competenza.

La ripartizione in quote uguali, inoltre, potrebbe applicarsi anche come conseguenze **dell'interposizione**, una volta cioè che viene “smontato” lo schermo cui era fittiziamente intestato il conto, quest’ultimo si potrà considerare nella disponibilità **comune degli interponenti**.

L’approccio della ripartizione in parti uguali, tuttavia, con riferimento al delegato, opera nell’ambito del monitoraggio in quanto, la **titolarità dei redditi** resta pur sempre in capo agli **intestatari** del conto stesso.

Pertanto, nell’esempio precedente con due intestatari e un delegato, i redditi verranno **ripartiti al 50%** fra i due intestatari del conto. Nulla invece sarà imputato al delegato.

Sotto il profilo operativo, resta ferma che ciascun soggetto interessato, in linea di principio, presenterà una **autonoma istanza di voluntary**. Nel caso del **delegato**, solo al fine di regolarizzare le violazioni sul **monitoraggio** (sempre che, ovviamente, non sia a sua volta intestatario di altri investimenti o attività esteri a lui intestati e non dichiarati).